

## **CONFERENZA STATO-REGIONI**

Seduta del 6 febbraio 2003

OGGETTO: proposta di accordo di collaborazione tra le Regioni e la Lega Navale Italiana per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-Regioni può promuovere e sancire accordi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale recita, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Presidente della Lega Navale Italiana ha formulato una richiesta volta a sollecitare e favorire nuove forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali in grado di consentire alla stessa di proseguire nella propria attività istituzionale, estesa all'intero territorio nazionale, che si avvale di una struttura articolata in oltre 200 sezioni e con oltre 50.000 soci;

CONSIDERATO che la Lega Navale Italiana, che è un Ente morale di diritto pubblico senza finalità di lucro, vigilato dai Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, è inoltre riconosciuta come Ente culturale, Associazione di protezione ambientale e Associazione di promozione sociale;

CONSIDERATO che il demanio marittimo-portuale, prima del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali in materia di beni demaniali, era regolato dal Codice della navigazione che attribuiva i poteri concessori alle Capitanerie di Porto e stabiliva

condizioni preferenziali di concessioni demaniali a tutela degli impegni istituzionali della Lega Navale Italiana la quale, in forza di tali disposizioni legislative, è titolare di numerose concessioni demaniali marittime a fronte di canoni di mero riconoscimento;

CONSIDERATO che a seguito della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che hanno disposto il trasferimento delle ricordate funzioni amministrative, la Lega Navale Italiana ha dovuto riscontrare casi di mancata concessione e anche di revoca di concessioni già da tempo assegnate;

CONSIDERATO che in tale contesto, al fine di poter superare talune situazioni di difficoltà di attuazione dei propri fini istituzionali, la Lega Navale Italiana ha proposto di poter pervenire ad un accordo con le Regioni e gli Enti locali, volto a favorire forme di collaborazione;

CONSIDERATO che, allo scopo, è stata predisposta una bozza di accordo, la quale è stata perfezionata a seguito di indicazioni emerse in una riunione, a livello tecnico, con i rappresentanti delle Regioni e che viene posta all'esame di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'accordo in argomento;

ACQUISITO, quindi, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

### **sancisce il seguente accordo**

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla collaborazione tra le Regioni e la Lega Navale Italiana per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente:

### **Accordo di collaborazione tra le Regioni e la Lega Navale Italiana**

CONSIDERATO che la Lega Navale, fondata nel 1897, è un Ente pubblico senza fini di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

CONSIDERATO che detta Lega Navale è stata riconosciuta, quale Associazione di Protezione Ambientale, con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001 del Ministero dell'Ambiente e quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con Decreto del 4 aprile 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che, tra gli scopi istituzionali dell'Ente in parola, rientrano quelli di:

- diffondere, soprattutto tra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaresco e la conoscenza dei problemi marittimi;
- favorire la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne; promuovere, incoraggiare e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche che costituiscono il principale momento di aggregazione tra i giovani;
- promuovere la partecipazione sociale all'elaborazione e soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando quelli dell'ambiente marino e dell'ecologia in generale;

TENUTO CONTO che la Lega Navale:

- si avvale di una presenza capillare sull'intero territorio nazionale, con una struttura articolata in 216 Sezioni e Delegazioni e con oltre 50.000 soci ed un parco di imbarcazioni sociali di circa 6.500 unità;
- svolge attività sportive a carattere agonistico in collaborazione con Federazioni del CONI;
- che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è titolare di numerose concessioni demaniali marittime per l'utilizzo di specchi acquei costieri e portuali, di manufatti e pertinenze, di infrastrutture per la nautica da diporto, corrispondendo canoni cosiddetti di mero riconoscimento, ai sensi degli articoli 39 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e 37 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 326) così come da ultimo ribadito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 95 protocollo DEMZA 0377 in data 25 febbraio 2000;

CONSIDERATO che, per le proprie finalità istituzionali e per le molteplici attività svolte e programmate, la Lega Navale ha la necessità di poter disporre, compatibilmente con altre esigenze e finalità pubbliche, di adeguati spazi lungo le coste e negli ambiti portuali;

ATTESO che le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, sono state conferite, a norma dell'articolo 105 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, anche nel rinnovato quadro normativo di riferimento in materia di gestione dei beni demaniali marittimi, si rende opportuno, nello spirito della continuità dell'azione amministrativa, consentire alla Lega Navale di sviluppare i processi formativi e di sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche del mare; della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quello marino; della pratica e della diffusione degli sport nautici;

### **tra le Regioni e la Lega Navale Italiana, per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente, si conviene quanto segue:**

#### Articolo 1

*(Finalità dell'accordo)*

1. Al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino, la pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando idonee iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche, la Lega Navale Italiana e le Regioni concordano di sviluppare e portare a compimento programmi e accordi coordinati di interventi.

#### Articolo 2

*(Impegni delle Regioni)*

1. Nel procedere al rinnovo o al rilascio di nuove concessioni alla Lega Navale Italiana, le Regioni, con riferimento alle specifiche competenze e limitatamente all'attuale quadro normativo, si impegnano:

a) ad individuare strumenti di collaborazione che permettano alla Lega Navale Italiana di perseguire le proprie finalità istituzionali attraverso la corresponsione di canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni (cosiddetti canoni ricognitori);

b) nella formazione dei Piani di utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo o negli equivalenti strumenti di pianificazione delle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, a valutare le richieste della Lega Navale Italiana al fine di consentire il migliore espletamento delle attività istituzionali, anche rispetto a eventuali esigenze di razionalizzazione o ampliamento degli spazi già in concessione.

Articolo 3  
*(Impegni della Lega Navale Italiana)*

1. 1. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo, la Lega Navale Italiana si impegna a:

- a) proseguire ed intensificare l'attività di promozione marinara nelle scuole con l'impegno delle proprie Strutture Periferiche e l'opera dei Delegati Scolastici;
- b) prevedere corsi di iniziazione e perfezionamento alle attività e agli sport del mare per i giovani e giovanissimi, nonché corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per marittimi;
- c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare ed a sviluppare, in coordinamento con le Scuole, attività ambientalistiche di vario tipo;
- d) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi e degli accordi di cui all'articolo 1;
- e) attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di "veloterapia" a favore dei disabili;
- f) concordare con gli Enti l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente  
Sen. Prof. Enrico La Loggia